



COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine



REGOLAMENTO PER IL MERCATO ITTICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 16 marzo 2015

Norme di riferimento

- Legge 25 marzo 1959, n. 125 “Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici”
- Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”
- Reg. CE 852/2004 “Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari”
- Reg. CE 853/2004 “Regolamento in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”
- Reg. CE 854/2004 “Regolamento in materia di organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”
- D.M. 10 novembre 2011 “Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09.”

Articolo 1

Definizione di Mercato Ittico Comunale

Nel presente Regolamento, per Mercato Ittico Comunale, si intende il complesso degli edifici, delle attrezzature, delle aree scoperte e degli altri impianti e servizi, siti nell'isola del Dossat del Comune di Marano Lagunare (nel seguito, per brevità, "Comune") e riportati nella planimetria allegata sub B) al presente Regolamento, posto a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ittici, come definiti nel successivo Art. 2 del presente Regolamento per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Articolo 2

Definizione dei prodotti ittici

La denominazione generica di "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati, o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato all'alimentazione umana.

Articolo 3

Commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale

L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici di produzione primaria nel Comune è vietata al di fuori del Mercato Ittico Comunale, a meno che non sia esercitata da enti, imprese, o società in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria competente.

In tutto il territorio del Comune è vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ittici di produzione primaria, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

Articolo 4

Gestione del Mercato Ittico Comunale

Il Mercato Ittico Comunale è gestito direttamente dal Comune, o da altro soggetto appositamente costituito, o affidato in concessione a terzi (nel seguito, per brevità, "Soggetto Gestore"), nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'articolo 20 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Il bilancio relativo alla gestione del Mercato Ittico Comunale deve essere trasmesso annualmente al Comune.

Articolo 5

Commissione del Mercato Ittico Comunale

Per lo studio e la programmazione degli interventi e delle attività gestionali ai fini di un migliore funzionamento del Mercato Ittico Comunale è istituita la Commissione del Mercato Ittico Comunale (nel seguito, per brevità "Commissione"), quale organo consultivo del Comune. La partecipazione alle riunioni dei componenti della Commissione sarà a titolo gratuito.

La Commissione sarà nominata dal Sindaco e sarà composta da:

- a) Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) Assessore Comunale alla Pesca;
- c) un rappresentante del Soggetto Gestore, a meno che quest'ultimo non sia il Comune;

- d) tre Consiglieri Comunali, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare;
- e) il direttore o suo delegato dell'Unità Operativa Igiene degli Alimenti di origine animale dell'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana;
- f) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- g) un rappresentante dei commercianti al dettaglio di prodotti ittici;
- h) un rappresentante dei produttori ittici.

Il Sindaco procederà alla nomina dei rappresentanti di cui ai precedenti punti c), f), g) e h) dopo aver sentito le categorie interessate.

La Commissione dura in carica cinque anni, decade con il decadere del mandato del Sindaco, ma rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione.

Alle sedute della Commissione può essere invitato il Direttore del Mercato Ittico Comunale, di cui al successivo Art. 7 del presente Regolamento. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, esperti espressamente convocati dal Presidente.

Per ciascuna riunione della Commissione sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere letto ed approvato nella riunione successiva.

Una copia dei verbali della Commissione sarà trasmessa, entro 20 giorni, al Soggetto Gestore, a cura del Comune.

Articolo 6

Funzionamento e compiti della Commissione

La Commissione di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento, è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario ed, obbligatoriamente, almeno una volta l'anno, oppure quando ne venga avanzata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

- 1) compiere tutte le azioni necessarie ed adottare i provvedimenti e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato Ittico Comunale;
- 2) proporre al Soggetto Gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato Ittico Comunale, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario;
- 3) esprimere il proprio parere al Soggetto Gestore:
 - a) sugli orari delle operazioni del Mercato Ittico Comunale;
 - b) sulle tariffe dei servizi del Mercato Ittico Comunale;
 - c) sul presente Regolamento, suggerendo eventuali modifiche;
 - d) su ogni altra questione riguardante il commercio nel Mercato Ittico Comunale.

Articolo 7

Direttore del Mercato Ittico Comunale

Al Mercato Ittico Comunale è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso così come definito nel precedente Art. 1 del presente Regolamento.

Il Direttore viene nominato dal Soggetto Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico. Egli dispone autonomamente dell'organizzazione del Mercato Ittico Comunale e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento nonché a quelle impartite dal Soggetto Gestore, cui risponde del proprio operato.

Con le stesse modalità e con l'attribuzione di funzioni vicarie può essere nominato un vice-Direttore.

Il Direttore deve avere già maturata esperienza con la stessa qualifica o con quella di vice-direttore in mercati ittici o agroalimentari all'ingrosso. Ove non sia possibile disporre di soggetti con i requisiti di cui in precedenza il soggetto gestore può nominare direttore persona che abbia comunque acquisito adeguata esperienza e preparazione nei settori ittici o agroalimentari all'ingrosso.

Il Direttore non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Soggetto Gestore del Mercato Ittico Comunale è, né svolgere attività commerciali od altre attività incompatibili con la funzione da lui svolta nel Mercato stesso.

Articolo 8

Compiti del Direttore del Mercato Ittico Comunale

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dal Soggetto Gestore ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione.

Al Direttore sono attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal Regolamento;
- 2) sovrintendere a tutto il personale addetto al Mercato Ittico Comunale, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
- 3) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato Ittico Comunale;
- 4) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato Ittico Comunale;
- 5) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'articolo 13 del presente Regolamento;
- 6) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 7) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato Ittico Comunale;
- 8) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 9) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato Ittico Comunale, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 10) accertare che le merci, i veicoli ed imballaggi corrispondano ai requisiti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;

- 11) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatarî e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 12) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- 13) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne per accertare il corretto funzionamento del Mercato Ittico Comunale;
- 14) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Soggetto Gestore ed informando la Commissione;
- 15) vigilare sul corretto funzionamento dei mezzi e delle attrezzature del Mercato Ittico Comunale, per la buona conservazione di prodotti depositati nel Mercato stesso;
- 16) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal Mercato Ittico Comunale per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 17) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente Regolamento ed, in particolare, segnalare tempestivamente le violazioni alle normative vigenti ed al presente Regolamento agli Organi di vigilanza preposti a comminare le eventuali sanzioni.

Articolo 9

Altro personale addetto al Mercato Ittico Comunale

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Soggetto Gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato dal contratto aziendale che viene stipulato all'atto dell'assunzione tra il Soggetto Gestore e il personale.

Articolo 10

Servizio di Polizia

L'ordine pubblico ed il Servizio di Polizia amministrativa sono assicurati dai competenti organi di polizia compresa la Polizia Locale.

In particolare il servizio di Polizia:

- a) assicura il mantenimento dell'ordine nell'area del mercato nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
- b) fornisce collaborazione al Direttore del Mercato Ittico Comunale nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti;
- c) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno dell'area di mercato;
- d) su segnalazione del Direttore del Mercato Ittico Comunale impedisce l'ingresso nell'area del mercato delle persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dal mercato;
- e) su segnalazione del Direttore del Mercato Ittico Comunale impedisce e reprime qualsiasi atto o comportamento che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato

- f) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal Mercato Ittico Comunale per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso

Gli operatori della Polizia locale, fatti salvi i compiti d'istituto, riferiscono al Direttore del Mercato Ittico Comunale per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.

Articolo 11

Pesatura dei prodotti e verifiche

Il Soggetto Gestore deve garantire un adeguato servizio di pesatura nonché garantire il perfetto funzionamento delle bilance tramite periodiche visite di controllo.

All'interno del Mercato Ittico Comunale non si possono usare bilance diverse da quelle messe a disposizione dal Soggetto Gestore. Per la vendita del prodotto devono essere usate le sole bilance installate dal Soggetto Gestore nei posteggi contrassegnati nell'allegata planimetria sub A).

Per i venditori occasionali il Mercato Ittico Comunale pone a disposizione un servizio di pesatura.

Nell'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato Ittico Comunale, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima oppure all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Le merci trattate all'interno del Mercato devono rispettare i requisiti sanitari di tracciabilità ed etichettatura come previsto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 "Controllo della commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09".

Articolo 12

Gestione dei servizi

Il Soggetto Gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi del Mercato Ittico Comunale.

Esso può dare in appalto:

- 1) il servizio di pulizia del Mercato Ittico Comunale;
- 2) il servizio di bar e ristoro;
- 3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camion, automobili;
- 4) il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del Mercato Ittico Comunale;
- 5) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 6) il servizio di Cassa del Mercato Ittico Comunale;

7) ogni altro servizio ausiliario del Mercato Ittico Comunale.

Oltre a tali attività possono essere espletate altre complementari e funzionali al servizio, comunque legate alla filiera della pesca e del mare quali, a titolo esemplificativo, la produzione e vendita del ghiaccio, la vendita di attrezzature per il mare e per la pesca, l'organizzazione di mostre e di altre iniziative promozionali di settore, lo stoccaggio e la distribuzione di imballaggi.

Articolo 13

Vigilanza igienico sanitaria

Il Servizio dell'Unità operativa Igiene degli alimenti di origine animale dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" esegue il controllo dei prodotti ittici di primo sbarco anteriormente alla prima commercializzazione, cioè prima della loro offerta ai compratori, in conformità a quanto previsto dal Reg. 852/04 CE, dal Reg. 853/04 CE e dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 16 novembre 2006.

Tale controllo è inteso come servizio di prevenzione finalizzato alla tutela dei consumatori, attraverso l'individuazione e l'eventuale eliminazione di quelli non idonei al consumo.

I prodotti sottratti al controllo di cui al comma precedente o che non lo abbiano superato positivamente non possono essere commercializzati e sono sottoposti ai provvedimenti o alla destinazione che il Servizio dell'Unità Operativa Igiene degli alimenti di origine animale imporrà nel caso di specie.

Il Soggetto Gestore del Mercato pone a disposizione del Servizio i locali, le attrezzature ed il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Mercato Ittico Comunale deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.

Il Soggetto Gestore è obbligato a predisporre i controlli sanitari in autocontrollo sia sui prodotti posti in prima vendita sia su quelli conferiti dai grossisti.

Il personale dell'Azienda Sanitaria svolge, inoltre, un'attività di controllo periodica sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita, ai sensi del Reg. 854/04 CE allegato III, capo I, nonché ispezioni sul mercato ittico all'ingrosso con la frequenza stabilita annualmente dalla Regione nel Piano Regionale della Sicurezza Alimentare.

Articolo 14

Operazioni di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio nell'interno del Mercato Ittico Comunale possono essere svolte direttamente dal Soggetto Gestore o date in appalto.

Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il facchinaggio e trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato Ittico Comunale l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse dal personale, di cui al comma precedente.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal mercato a uno a dieci giorni disposta dal Direttore del Mercato Ittico Comunale;
- b) nei casi gravi l'esclusione del mercato, disposta dal Soggetto Gestore, informata la Commissione, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Articolo 15

Tariffe

Le tariffe dei servizi del Mercato Ittico Comunale, anche quelli dati in appalto o in concessione, sono stabilite dal Soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del Mercato Ittico Comunale, esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel Mercato Ittico Comunale possano prenderne visione.

Le tariffe devono essere commisurate in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione.

Articolo 16

Cassa di Mercato

Nel Mercato Ittico Comunale è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le altre operazioni connesse con le contrattazioni commerciali.

La gestione, qualora il Soggetto Gestore ne ravvisi la necessità, l'opportunità e la convenienza, potrà essere affidata ad un Istituto bancario.

I locali occorrenti alla Cassa del Mercato Ittico Comunale sono posti a disposizione dal soggetto gestore entro il recinto del mercato stesso e l'Istituto di credito, assegnatario del servizio di cassa, corrisponderà per l'uso un apposito canone di concessione stabilito dal soggetto gestore.

La convenzione con l'Istituto bancario medesimo, determinerà le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali dovranno svolgersi le operazioni di tesoreria e di cassa connesse con le attività di mercato.

Articolo 17

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Soggetto Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze e deperimenti di prodotti, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del Mercato Ittico Comunale.

Gli operatori e i frequentatori del Mercato Ittico Comunale sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Soggetto Gestore.

Articolo 18

Venditori

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 05.12.2005, n. 29
- b) i produttori ittici, singoli od associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- d) le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;

E' fatto divieto assoluto a tutti i frequentatori del Mercato di esercitare attività di vendita se non compresi nelle figure previste al comma precedente.

Articolo 19

Compratori

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 05.12.2005, n. 29;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ittici, singoli o associati;
- c) le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi, ristoranti, friggitorie e di altri pubblici esercizi;
- e) Le cooperative di consumo e loro associazioni economiche;
- f) I gruppi di acquisto e i loro consorzi, la grande distribuzione e la distribuzione organizzata;

Entro l'orario stabilito dal Soggetto Gestore, udita la Commissione, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento.

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno prestato idonea garanzia a favore del Soggetto Gestore.

Articolo 20

Commissionari, Mandatari ed Astatori

Sono ammessi ad operare nel Mercato Ittico Comunale, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato al Soggetto Gestore apposita cauzione, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fideiussione bancaria.

L'importo della cauzione è fissato dal Soggetto Gestore.

Per le vendite, effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato Ittico Comunale, anche astatori.

Articolo 21

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Nell'area del Mercato Ittico Comunale, sono ammessi:

- a) i fornitori del Mercato Ittico Comunale (commercianti all'ingrosso, pescatori autonomi ed associati, vallicoltori, pescatori acque interne);
- b) i compratori (commercianti all'ingrosso, al dettaglio ed esercenti il commercio su aree pubbliche, ristoratori);
- c) gli addetti alle manutenzioni;
- d) gli organi di controllo e di vigilanza.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui agli articoli 18 e 19.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato attraverso idonea documentazione di appartenenza alle categorie, rilasciata dagli enti di competenza.

In sostituzione delle normali certificazioni possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I soggetti, previsti al comma precedente sotto le lettere a) e b) devono costituire presso il Soggetto Gestore idonea garanzia in ordine all'adempimento delle obbligazioni che andranno ad assumere attraverso l'attività che andranno a svolgere. La garanzia, in rapporto al volume d'affari, e le modalità di costituzione saranno fissate dal Soggetto Gestore.

Per particolari situazioni accertate, il Direttore di Mercato potrà non ammettere o sospendere dal mercato eventuali soggetti che abbiano per più volte contravvenuto a quanto previsto nel successivo Art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 22

Documenti per l'accesso al mercato

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato apposito tesserino numerato, timbrato e dallo stesso firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Il tesserino deve essere esibito a richiesta del personale preposto al controllo dei frequentatori del Mercato.

Il tesserino potrà essere ritirato temporaneamente oppure annullato in caso di violazione alle norme previste dal contratto di accesso al Mercato Ittico Comunale stipulato con il Soggetto Gestore.

E' vietato l'accesso e la permanenza nell'area del Mercato Ittico Comunale a chi non è munito di tesserino.

Articolo 23

Disciplina degli operatori

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della Legge 25-III-1959, n. 125.

I commissionari, i mandatarî e gli astatori non possono esercitare per proprio conto, sia nel mercato che fuori dal mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del Mercato Ittico Comunale nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposte persone.

Articolo 24

Assegnazione del posto di vendita.

Il Mercato Ittico Comunale comprende una sala di esposizione e di vendita con una superficie lorda totale di mq. 798 in cui sono disponibili posti di vendita da assegnare in concessione ai commercianti all'ingrosso, ai consorzi e cooperative di produttori ittici ed alle aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

I posteggi fissi per le attività a carattere continuativo sono assegnati dal Gestore agli operatori previa domanda degli interessati, in base a criteri fissati dal Gestore stesso in modo tale da stabilire un ordine di priorità.

Ciascun operatore, nell'ambito del Mercato Ittico Comunale, può essere concessionario di un solo posteggio di vendita, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di approvazione del presente Regolamento.

E' possibile assegnare posteggi anche agli operatori che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 25

Durata, rinnovo, cessazione e revoca delle assegnazioni

La durata delle assegnazioni dei posteggi all'interno del Mercato Ittico Comunale sono fissate in accordo tra il Soggetto Gestore e gli assegnatari stessi.

Nel caso in cui la gestione del Mercato Ittico Comunale sia affidata in concessione a terzi, la durata massima delle assegnazioni non potrà superare quella della convenzione stipulata con il Comune.

Le assegnazioni di durata pluriennale sono tacitamente rinnovate di anno in anno, in assenza di disdetta da darsi con preavviso di tre mesi da una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata.

L'assegnazione dei posteggi cessa nei seguenti casi:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione
- c) per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione dei posteggi è revocata nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del posteggio a terzi

- b) inattività per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Direzione e confermata dalla Commissione
- c) accertate scorrettezze commerciali
- d) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato Ittico Comunale
- e) accertata morosità nel pagamento del canone stabilito per il posteggio nei termini fissati dall'Soggetto Gestore
- f) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato Ittico Comunale.

Articolo 26

Canone delle assegnazioni

I soggetti ai quali sia stato assegnato un posteggio dovranno corrispondere al Soggetto Gestore un canone proporzionato all'area occupata.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio e le relative forme di pagamento sono stabiliti dal Soggetto Gestore.

Il Soggetto Gestore, sentita la Commissione, imporrà, altresì, ai venditori stessi il pagamento di un diritto commisurato al valore delle merci vendute secondo le tariffe fissate in base al presente Regolamento e basato sul valore delle merci messe in vendita.

Articolo 27

Uso della sala di esposizione e vendita

La sala di esposizione e vendita ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. La sala non può essere adibita a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nella sala e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Soggetto Gestore. I rifiuti debbono essere, a cura degli operatori del Mercato Ittico Comunale, raccolti e smaltiti con oneri a carico degli stessi.

Articolo 28

Calendario ed orario delle contrattazioni

Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni indicati nel Calendario annuale redatto dal Soggetto Gestore, sentita la Commissione.

Gli orari delle contrattazioni sono stabiliti dal Soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione.

L'orario del Mercato Ittico Comunale deve comunque garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.

Il Soggetto Gestore, in presenza di eventi eccezionali, si riserva la facoltà di variare gli orari e le date di apertura indicati nel calendario annuale.

Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare in sala aste.

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi o di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonché di

ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni dei prodotti ittici di prima vendita.

E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni e dopo il termine di esse, tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

L'inizio e il termine delle contrattazioni nonché delle vendite ai consumatori, sono annunciati da apposito segnale.

Articolo 29

Ordine interno

E' vietato sia nel Mercato Ittico Comunale che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;
- c) manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione del Soggetto Gestore;
- d) cedere, anche temporaneamente, la tessera per l'accesso al mercato ad altra persona non titolare della medesima, comunque, favorire l'ingresso di coloro che non ne abbiano titolo, assumendo in caso contrario la responsabilità per i danni derivanti alla struttura mercatale al Soggetto Gestore e/o a soggetti terzi;
- e) accedere alle sale interne del Mercato Ittico Comunale quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione;
- f) abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nell'area del mercato. Qualora ciò dovesse accadere e l'abbandono sia ascrivibile a soggetti non determinati, i rifiuti saranno rimossi a cura del Direttore del Mercato Ittico Comunale tramite impresa specializzata e le spese vengono suddivise tra tutti i concessionari di posteggio in proporzione diretta al canone di concessione complessivamente dovuto;
- g) nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci ed imballaggi. E' altresì vietato il lavaggio dei veicoli.

E' fatto obbligo a ciascun concessionario di:

- a) rispettare gli orari di accesso al Mercato Ittico Comunale e di vendita;
- b) osservare le norme comportamentali per l'utilizzo della tessera in conformità alle note di consegna della stessa;
- c) rispettare la segnaletica stradale posta all'interno e nell'area del mercato per la circolazione e la sosta dei mezzi;
- d) emettere un documento di vendita all'atto di ciascuna contrattazione, nel quale siano specificati: peso, qualità, quantità e prezzo del prodotto venduto e che lo stesso sia stato sottoposto ai necessari controlli igienico-sanitari;
- e) osservare le disposizioni e prescrizioni impartite dal Servizio di Igiene, dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, nonché dagli agenti di Polizia.

Articolo 30

Vendite

La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante asta pubblica "a voce" o trattativa diretta nella apposita sala delle contrattazioni. La vendita è effettuata obbligatoriamente con l'esecuzione di asta pubblica nel caso siano interessati alla stessa partita almeno due acquirenti.

Prima dell'apertura di ogni singola tornata d'asta, l'astatore individua la partita di merce messa in vendita. Prima che la merce venga posta all'asta e comunque prima dell'aggiudicazione, il venditore ha facoltà di comunicare all'astatore il prezzo minimo richiesto. In mancanza di tale richiesta, l'assegnazione è valida al prezzo d'aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione il venditore ha facoltà di ritirarla per presentarla ad aste successive.

Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può più essere modificato, salva la decisione del direttore di mercato in caso di reclami o contestazioni presentati contestualmente all'acquisto e relativi a differenze di peso, qualità, prezzo o ad altri errori.

Il prezzo di aggiudicazione o di vendita viene trascritto al momento della pesatura sul registro brogliaccio di vendita ovvero inserito nel terminale elettronico del Mercato Ittico Comunale.

I compratori devono corrispondere alla Cassa del Mercato Ittico Comunale gli importi dei prodotti acquistati, secondo le disposizioni previste nel regolamento di cassa. I compratori dichiarati "morosi" dalla cassa e coloro che risultano agire per loro conto, saranno soggetti ai provvedimenti amministrativi e disciplinari di cui al presente regolamento.

Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.

Tutto il prodotto venduto all'asta è assoggettato al pagamento dei Diritti d'Asta, da versare al Soggetto Gestore, a mezzo della Cassa del Mercato Ittico Comunale, con oneri a carico del conferitore. Il Soggetto Gestore determina periodicamente tale percentuale che non potrà essere superiore al 10% del prezzo di vendita.

Il Soggetto Gestore determina periodicamente l'entità dei Diritti di Mercato, che non potrà essere inferiore all'1% del prezzo di vendita, da versare al Soggetto Gestore, a mezzo della Cassa del Mercato Ittico Comunale, con oneri a carico del venditore. Il Soggetto Gestore determina periodicamente tale percentuale.

La Direzione del mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

E' vietata ogni contrattazione nel mercato e nelle sue pertinenze quando sia eseguita al di fuori della sala di esposizione e vendita o senza il rispetto degli orari e delle altre norme dettate dalla legge e dal presente regolamento.

E' vietata la vendita di prodotti ittici all'ingrosso a mezzo di autocarri, imbarcazioni o altri veicoli nonché le consegne di prodotti ittici nell'area di mercato.

E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.

Articolo 31

Registrazione delle vendite

Ciascuna operazione di vendita deve essere annotata a cura degli operatori all'atto della pesatura su un registro-brogliaccio. La prima nota dovrà essere consegnata al Direttore del Mercato Ittico Comunale entro le ore 10.00 (dieci) del giorno successivo alla vendita. Gli operatori, per ciascuna partita di prodotti venduti, devono compilare la prima nota in duplice copia: la prima servirà al Direttore del Mercato Ittico Comunale per la compilazione del foglio di vendita. La seconda rimarrà al posteggio per eventuali controlli contabili.

Nel caso in cui il Soggetto Gestore del Mercato Ittico Comunale disponga di un sistema informatizzato della gestione contabile, la prima nota potrà essere registrata attraverso il diretto inserimento del dato di vendita in tempo reale.

Il foglio di vendita costituisce titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato, a favore del fornitore/produttore, da parte della Cassa del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 32

Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dagli addetti al servizio di vigilanza sanitaria.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato Ittico Comunale i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere al Soggetto Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti può essere, tuttavia, vietato dal Veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Articolo 33

Sistemazione e confezionamento dei prodotti per la vendita

E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita.

Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme in materia sanitaria ed annonaria.

L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata al minimo indispensabile.

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta ben in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.

E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori.

Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati contestualmente all'acquisto. In tal caso il Direttore del Mercato Ittico Comunale decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Articolo 34

Vendite per conto

I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatori spetta una provvigione da concordare fra le parti secondo le norme del Codice Civile, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel Mercato Ittico Comunale.

I commissionari e i mandatori devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta di cui al precedente Art. 30 del presente Regolamento.

I commissionari e i mandatori devono tenere a disposizione del Direttore del Mercato Ittico Comunale tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Articolo 35

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

I prodotti non più commerciabili e/o quelli non riconosciuti dal Veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Direttore del Mercato Ittico Comunale che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.

Articolo 36

Prodotti affidati al Direttore del Mercato Ittico Comunale

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale provvede, mediante l'opera dei mandatori o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

- a) dei prodotti affidati al Direttore del Mercato Ittico Comunale per la vendita;
- b) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatori sospesi, durante il periodo di sospensione, salva diversa disposizione dello spedite.

I mandanti e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Soggetto Gestore e Direzione dal Direttore del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 37

Listino dei prezzi – Statistiche

Le rilevazioni statistiche sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie così come previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009.

Dovrà essere redatto un bollettino giornaliero dei prezzi e compilato quotidianamente un registro delle pesate.

Articolo 38

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) e sospensione dei colpevoli da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore del Mercato Ittico Comunale;

- b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi (deliberata) proposta dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato Ittico Comunale.

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni deliberati dal Direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione.

Le violazioni del presente Regolamento di Mercato, per le quali non provvedono specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative previste nell'allegato c), irrogate dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Nel caso di recidività, potrà essere disposta la sanzione accessoria della sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di mesi tre.

I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune.

La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

Articolo 39

Gli allegati di cui alle lettere A) e B) fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed entra in vigore nei termini di legge.

Il Regolamento di Mercato precedente, cessa di aver efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Articolo 3

Inosservanza delle norme relative al commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale:

da € 250,00 (duecentocinquanta/00) e € 1.500,00 (millecinquecento/00) – pagamento in misura ridotta € 500,00 (cinquecento/00)

Articolo 15, comma 4

Imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 17, comma 2

Causare danni alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque dell'Soggetto Gestore:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 22

Inosservanza delle norme sui documenti di accesso al Mercato Ittico Comunale:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 23

Inosservanza delle norme sulla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 27

Inosservanza delle norme sull'uso della sala di esposizione e vendita:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 28

Inosservanza delle norme relative al calendario ed all'orario delle contrattazioni:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 29

Inosservanza delle norme relative all'ordine interno:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articoli 30 e 33

Inosservanza delle norme relative alle vendite:

da € 80,00 (ottanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) – pagamento in misura ridotta € 160,00 (centosessanta/00)

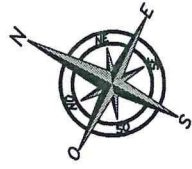
Allegato B

PLANIMETRIA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE

cancelli in telaio metallico e rete
da chiudere nei soli orari di mercato

70,00

BANCHINA PER CARICO E SCARICO



PIAZZALE DI SOSTA E MANOVRA
RISERVATO AL PERSONALE DEL MERCATO

MERCATO ITTICO

banchina rialzata per carico materiali

PIAZZALE DI SOSTA E MANOVRA UTENTI DEL MERCATO

recinto attrezzato
per stoccaggio
rifiuti

sbarra automatizzata

VIA SERENISSIMA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

BOX COPERTI, disposti su 2 livelli

AREA ATTREZZATA PER DEPOSITO E CURA
MATERIALI ED ATTREZZATURE

- 7
- 8

p.d. riserv. Ufficio
Circondariale Marittimo

BOX COPERTI, disposti su 2 livelli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

LEG

1

parche

18

parche

recinzi

aree v

marcia

strade